

UNA CONFERMA DEL CONSIGLIO DI STATO RIMOZIONE DEI LIMITI AL NULLA-OSTA POSTI DAL DECRETO FLUSSI 2008

La Sesta Sezione del Consiglio di Stato, con ordinanza n. 2845/09 emessa il 5 giugno 2009 (la cui sentenza non è ancora stata pubblicata), ha respinto il ricorso in appello presentato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno contro l'ordinanza del TAR del Lazio del 14 gennaio 2009, che sospendeva l'applicabilità dei commi 3 e 4 dell'articolo 4 del Decreto flussi 2008, con i quali veniva stabilito che dovesse essere limitata solo ai cittadini extracomunitari titolari di carta di soggiorno di lungo periodo la possibilità di presentare istanze di nulla osta ed era prescritta per costoro la necessità di confermare *on line* il permanere dell'interesse all'assunzione. I giudici del Consiglio di Stato hanno re-

spinto il ricorso, rilevando, parimenti a quanto disposto dal TAR del Lazio, che la limitazione contenuta, oltre che essere estranea alle finalità del Decreto flussi, "contrasta con la fonte primaria (art. 22 del D.lgs n. 286/98, Testo Unico sull'immigrazione) che prevede che ogni straniero regolarmente soggiornante (senza alcuna limitazione di titolo) possa presentare la domanda di nulla osta al lavoro".

PASSAPORTO RUMENO PER UN MILIONE DI MOLDAVI?

Il governo rumeno sta valutando la possibilità di modificare la legge sulla cittadinanza in modo da concederne l'acquisizione ad almeno un milione di moldavi (che diventerebbero di riflesso cittadini neocomunitari), le cui famiglie disponevano di documenti rumeni fino al 1940, data in cui passarono sotto la sovranità dell'Unione Sovietica. La notizia assume particolare rilievo per la presenza in Italia di numerose cittadine moldave occupate nel settore del lavoro domestico, le quali, in qualità di neocomunitarie con passaporto rumeno, potrebbero lavorare nel nostro Paese senza più avere bisogno del permesso di soggiorno.

PER CONOSCERCI

- ci si può rivolgere alla più vicina Sezione Assindatcolf (vedi indirizzo a pag. 8 del notiziario);
- ci si può rivolgere alla Sede Nazionale, in Via Della Vite, 32 - 00186 Roma;
- si può telefonare al numero verde: **800.162.261**;
- si può inviare un fax al numero: **06.69.79.71.07**;
- si può inviare una e-mail all'indirizzo: **nazionale@assindatcolf.it**
- si può consultare il nostro sito internet: **www.assindatcolf.it**

LE FERIE NEL LAVORO DOMESTICO

In occasione di ogni estate molti datori di lavoro domestico si rivolgono ad Assindatcolf per chiedere informazioni sulle incombenze connesse alla disciplina delle ferie per i propri collaboratori.

Poche sono le regole da conoscere ed alle quali doversi attenere: il lavoratore matura 26 giorni di ferie nel corso di un intero anno di lavoro presso lo stesso datore, indipendentemente dalla durata del proprio orario di lavoro.

Chi lavora da meno di un anno ha diritto a tanti dodicesimi del periodo di ferie quanti sono i mesi di effettivo servizio prestato; qualora sia richiesto un periodo di ferie superiore a quelle maturate, il datore può scegliere di anticipare i giorni di ferie dell'anno non ancora maturati, oppure di considerare tale assenza come permesso non retribuito.


Spetta al datore, considerate le reciproche esigenze, di fissare il periodo delle ferie nei mesi da giugno a settembre (o anche in altri mesi, ove ciò sia concordato) e, dovendo le stesse avere carattere continuativo, possono, con l'accordo delle parti, essere frazionate in non più di due periodi all'anno.

È consentito inoltre ai lavoratori stranieri del settore domestico, su richiesta del lavoratore e con l'assenso del datore, di cumulare le ferie per un biennio, in modo tale da consentire a coloro che intendono rientrare in patria di potervi risiedere per periodi più lunghi.

Al lavoratore sarà corrisposta per ciascuna giornata di ferie una retribuzione pari ad 1/26 della retribuzione di fatto mensile; al lavoratore che usufruisca del vitto e dell'alloggio spetta inoltre durante le ferie un compenso sostitutivo convenzionale.

Eventuali infortuni o malattie soprag-

Mettere in regola
colf, balie e
badanti è un
modo per contribuire
concretamente ad
una società migliore,
nel rispetto della
legge e dei diritti
di ogni lavoratore



giunti durante le ferie, interrompono le stesse.

In caso di licenziamento o di dimissioni, al lavoratore spetta la monetizzazione dei dodicesimi del periodo di ferie maturate e non godute corrispondenti ai mesi di effettivo servizio prestato.

TRASFERTE "FERIALI"

Il Contratto collettivo nazionale del lavoro domestico regola con l'art. 31 le trasferte del datore di lavoro che, per motivi familiari o professionali, debba spostarsi temporaneamente dalla dimora principale.

Il lavoratore convivente è tenuto - qualora gli venga richiesto - a seguire il datore di lavoro, la sua famiglia o la persona alla quale presta assistenza in soggiorni temporanei in località diverse da quella in cui abitualmente svolge il proprio lavoro (presso, ad esempio, la seconda casa al mare o in montagna).

Se questo impegno è stato inserito nella lettera di assunzione, al lavoratore non dovrà essere corrisposta alcuna indennità aggiuntiva rispetto alla retribuzione ordinaria; in caso contrario, al lavoratore sarà corrisposta, per tutti i giorni nei quali sia stato in trasferta, una diaria giornaliera aggiuntiva pari al 20% della retribuzione minima tabellare giornaliera.

Saranno rimborsate al lavoratore le spese di viaggio che abbia direttamente sostenuto per raggiungere tali località, nelle quali è peraltro previsto che debba fruire dei riposi settimanali e delle eventuali festività infrasettimanali.